Statuto dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese

Como, ottobre 2022

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

Sommario

TITOLO I 3
Generalità 3
Art.1 - *Istituzione e denominazione* 3
Art. 2 - *Finalità e funzioni dell'Agenzia* 4
Art. 3 - *Sede dell'Agenzia* 7
Art. 4 - *Durata* 8

TITOLO II 8
Organi 8
Art. 5 - *Organi dell'Agenzia* 8
Art. 6 - *Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione* 8
Art. 7 - *Attribuzioni dell'Assemblea* 9
Art. 8 - *Funzionamento dell'Assemblea* 10
Art. 9 - *Composizione del Consiglio di Amministrazione* 13
Art.10 - *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione* 14
Art.11 - *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione* 15
Art. 12 - *Presidente* 16
Art.13 - *Direttore* 16
Art.14 - *Organo di revisione* 18

TITOLO III 19
Amministrazione 19
Art. 15 - *Uffici e personale* 19
Art.16 - *Contabilità* 19
Art.17 - *Mezzi finanziari* 20
Art.18 - *Pareggio di bilancio e contributi degli Enti* 20
Art.19 - *Patrimonio* 22
Art. 20 - *Servizio di Tesoreria* 22

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

TITOLO IV 22

Partecipazione 22

Art. 21 - *Conferenza locale del trasporto pubblico locale* 22

TITOLO V 23

Disposizioni finali 23

Art. 22 - *Pubblicità degli atti* 23

Art. 23 - *Nuove adesioni e rapporti con gli Enti* 23

Art. 24 - *Norma di rinvio* 24

Allegato "A" allo Statuto dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese 25

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

TITOLO I

Generalità

Art.1 - *Istituzione e denominazione*

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 e ss.mm.ii., è istituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, di seguito denominata Agenzia, per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. L'Agenzia è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile.

3. L'Agenzia assume la denominazione di Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

4. All'atto della sua costituzione, aderiscono all'Agenzia i seguenti Enti Locali:

   a) Province di Como, Lecco e Varese;

   b) Comuni di Como, Lecco e Varese.

5. La Regione Lombardia partecipa all'Agenzia, ai sensi dell'art. 7, comma 10 della l.r. n. 6/2012 e ss.mm.ii., per favorire l'integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza e al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di competenza delle province in sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22, del d.l. n. 201/2011, conv. dalla l. n. 214/2011.

6. L'Agenzia è partecipata da almeno un comune non capoluogo per ogni provincia e per la Città metropolitana di Milano, nominato dall'assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), come disposto dal comma 10 dell'art. 7, la l.r. 6/2012 e ss.mm.ii., così come modificato dalla l.r. 10 dicembre 2019, n. 21 articolo 5, comma 1, lett. a). I Presidenti delle Province comunicano all'Agenzia i nominativi dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo, nominati dall'assemblea dei sindaci dei Comuni del territorio di competenza. In

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

caso di nomina di più Comuni da parte dell'assemblea provinciale dei sindaci, la quota statutaria si intende equiripartita fra i Comuni nominati.

7. Le successive adesioni sono disciplinate dall'art. 23 dello Statuto.

Art. 2 - *Finalità e funzioni dell'Agenzia*

1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla l.r. n. 6/2012 e ss.mm.ii., in particolare, provvede a:

a) la definizione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo;

b) l'elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione Lombardia, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini;

c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe;

d) la determinazione degli *standard* gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli *standard* minimi definiti a livello regionale;

e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

f) l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;

g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inclusa l'applicazione dei premi e delle penali;

h) la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;

i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;

j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:

   1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;

   2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;

   3) politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo;

k) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;

l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, con oneri a carico dell'Agenzia;

m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n.6/2003, con i *mobility manager,* con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:

   1) programmazione dei servizi;

   2) contratti di servizio;

   3) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

4) aspetti tariffari;

5) dati di monitoraggio;

n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari;

o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;

p) l'autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente;

q) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie assegnate da Regione Lombardia, volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del parco autobus delle Aziende del Bacino, in particolare mediante sostituzione con mezzi e tecnologie ecocompatibili a basso o nullo impatto ambientale e con dotazione tecnologica atta a favorire l'accessibilità al servizio per categorie svantaggiate e di miglioramento delle strutture e delle tecnologie funzionali al servizio per la riqualificazione del trasporto pubblico locale del bacino di competenza, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2012 e ss.mm.ii.;

r) l'autorizzazione allo svolgimento di servizi transfrontalieri di trasporto pubblico stradale di persone, ai sensi del Decreto del capo dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n.31 del 28/02/2018, nonché in base agli artt. 4 e 6 della l.r. n. 6/2012 e ss.mm.ii., per cui la competenza alla programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, è delle province e dei comuni, che devono esercitarla in forma associata nell'ambito dell'Agenzia, con riferimento ai servizi regolari internazionali tra Italia e la Confederazione

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

svizzera che hanno origine e destinazione nelle seguenti aree individuate come transfrontaliere:

1) Province lombarde di Varese, Como e Sondrio, confinanti con la Confederazione svizzera;

2) Cantoni svizzeri del Ticino e dei Grigioni, confinanti con l'Italia.

s) la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) della l.r. n.6/2012 e ss.mm.ii., il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l'adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio del servizio;

t) lo studio e la ricerca di forme trasportistiche innovative, anche tramite accordi con altri enti pubblici e/o soggetti privati che possano contribuire all'approfondimento delle tematiche di competenza dell'Agenzia;

u) l'acquisizione, gestione e messa a disposizione di beni mobili e immobili strumentali, necessari allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale di competenza;

v) la gestione dell'attività di commercializzazione dei titoli di viaggio, limitatamente ai contratti di servizio TPL affidati in regime di *gross cost*.

2. L'Agenzia può svolgere, previo accordo con l'Ente locale interessato, le ulteriori funzioni che tale Ente stabilisca di esercitare in forma associata ai sensi dell'art. 7, c. 14, della l.r. n. 6/2012 e ss.mm.ii., ivi incluse le funzioni relative all'organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica, quali la sosta, i parcheggi, i servizi di mobilità condivisa e la gestione dei sistemi di controllo degli accessi alle corsie riservate, alle aree pedonali e alle zone a traffico limitato.

Art. 3 - *Sede dell'Agenzia*

1. L'Agenzia ha sede legale in Como e sedi operative nel territorio del bacino di competenza.

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire ulteriori sedi operative sul territorio del bacino di competenza.

Art. 4 - *Durata*

1. La durata dell'Agenzia è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Organi

Art. 5 - *Organi dell'Agenzia*

1. Sono Organi dell'Agenzia:

   a) l'Assemblea;

   b) il Consiglio di Amministrazione;

   c) il Presidente;

   d) il Direttore;

   e) l'Organo di revisione.

2. Il consiglio di amministrazione, il presidente e l'organo di revisione durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio d'amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.

Art. 6 - *Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione*

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti aderenti, nella persona del Sindaco e del Presidente o loro delegato, purché consigliere o assessore.

2. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese.

3. Ogni rappresentante degli Enti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

alla rispettiva quota di partecipazione che risulta individuata nell'allegato "A" dello Statuto.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 23 in caso di nuove adesioni, le quote di partecipazione sono definite secondo quanto stabilito dal comma 10.2 dell'art.7 della l.r. 6/2012 e ss.mm.ii..

5. La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia e assegnate in parti eguali alle altre province partecipanti alla agenzia.

Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Agenzia.

2. Spetta all'Assemblea:

   a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   c) l'elezione dell'Organo di revisione;

   d) l'approvazione del programma di bacino dei trasporti pubblici;

   e) l'approvazione delle modalità di affidamento del servizio e delle procedure di vigilanza e controllo;

   f) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;

   g) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale;

   h) l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del rendiconto di gestione;

   i) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

regolamenti dell'Agenzia, che assumono carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione;

j) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Agenzia;

k) l'assunzione di mutui;

l) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, c. 7, della l.r. n. 6/2012 e ss.mm.ii..

Art. 8 - *Funzionamento dell'Assemblea*

1. L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, ordinariamente entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto di gestione.

2. L'Assemblea può riunirsi per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/ 4 (un quarto) delle quote di partecipazione.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dalla richiesta di cui al comma 2, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima dell'adunanza e deve esplicitare il motivo d'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.

4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Agenzia e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione e, in seconda

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza e possono essere sottoposte a audio o video registrazione, a condizione che:

a) siano presenti il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

7. Devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), c), e l) del c. 2, dell'art. 7.

8. Le deliberazioni di cui alle lettere d), e) ed f) del c. 2 dell'art. 7 sono assunte con la partecipazione di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei quattro quinti delle quote rappresentate.

9. L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lettera a), del c. 2, del precedente art. 7, avviene sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati nel rispetto del principio di genere di cui all'art. 9, c. 1, presentate dagli Enti aderenti. Ciascuno degli Enti aderenti potrà presentare un'unica lista o aderire ad un'unica lista altrui. I voti

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1. Candidato: voti di lista fratto 1;
2. Candidato: voti di lista fratto 2;
3. Candidato: voti di lista fratto 3;
4. Candidato: voti di lista fratto 4;
5. Candidato: Voti di lista fratto 5;

risultando infine eletti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Candidato collocato al numero 1. della lista che ha conseguito il maggior numero di voti;

- Componenti del Consiglio di Amministrazione, coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. In ogni caso dovrà essere garantito che almeno un consigliere sia di genere diverso dagli altri.

10. L'elezione dei componenti dell'Organo di revisione, di cui alla lettera c), del c. 2, del precedente art. 7, avviene parimenti sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati nel rispetto del principio di genere di cui all'art. 14, c. 1, presentate dagli Enti aderenti. Ciascuno degli Enti aderenti potrà presentare un'unica lista o aderire ad un'unica lista altrui. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1. Candidato: voti di lista fratto 1;
2. Candidato: voti di lista fratto 2;
3. Candidato: voti di lista fratto 3;

risultando infine eletti come Componenti dell'Organo di revisione coloro che, nel

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

limite dei revisori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. In ogni caso dovrà essere garantito che almeno un componente sia di genere diverso dagli altri.

11. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

Art. 9 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da n. 4 consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, di cui almeno un consigliere di genere diverso dagli altri, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore.

2. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti. I componenti del consiglio d'amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.

4. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, disciplinato da apposito regolamento.

6. In caso di conferimento di deleghe operative ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione determina l'entità del relativo emolumento, nei limiti stabiliti dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

Art.10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea e:

a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;

b) l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia, previo parere obbligatorio dell'Assemblea, che assume carattere vincolante se approvato con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione;

c) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia;

d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;

e) la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;

f) l'adeguamento annuale delle tariffe;

g) la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;

h) l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea.

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

Art.11 - *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti.

2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al comma 1, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza e possono essere sottoposte a audio o video registrazione, a condizione che:

a) siano presenti il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal comma seguente. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

5. Devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), d), e) e f) del c. 1, dell'art. 10.

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

Art. 12 - *Presidente*

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea a scrutinio palese, è il rappresentante legale dell'Agenzia, resta in carica per tre anni e qualora abbia svolto due mandati consecutivi, anche non completi, può essere nominato per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.

2. In particolare il Presidente:

   a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;

   b) conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Agenzia;

   c) rappresenta l'Agenzia di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;

   d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

4. Al Presidente si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. In particolare, non può essere eletto Presidente chi ricopra il ruolo di amministratore, dirigente o dipendente delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale.

Art.13 - *Direttore*

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia.

2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione.

3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, che ne stabilisce anche la durata, non inferiore a tre anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

4. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti indicati al comma 2, a dirigenti già dipendenti dell'Agenzia o degli Enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

5. Il Direttore, anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Agenzia secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'art. 15, c.1:

a) dirige l'Agenzia;

b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Agenzia;

c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;

d) cura l'istruzione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia e per il suo organico sviluppo;

f) predispone lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;

g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia;

h) presiede alle aste e alle licitazioni private;

i) stipula i contratti;

j) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;

k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;

m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;

n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;

o) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art.14 - *Organo di revisione*

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia è esercitato dall'Organo di revisione, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i cui componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. L'Organo di revisione è formato da un collegio di tre componenti, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, di cui almeno un componente di genere diverso

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

dagli altri, scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/ 2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Agenzia e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.

3. L'Organo di revisione elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.

4. Il Presidente dell'Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea.

TITOLO III

Amministrazione

Art. 15 - *Uffici e personale*

1. L'Agenzia è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, secondo principi di autonomia organizzativa e di economicità.

2. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento.

3. L'Agenzia è costituita con personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, ovvero assunto tramite l'istituto della mobilità fra enti pubblici, nonché attraverso procedure concorsuali pubbliche.

Art.16 - *Contabilità*

1. L'Agenzia è dotata di autonomia contabile, disciplinata con apposito regolamento, e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali.

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea.

4. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

5. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

Art.17 - *Mezzi finanziari*

1. L'Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema, secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. L'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con i seguenti mezzi:

a) stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;

b) eventuali contributi degli Enti aderenti;

c) eventuali rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;

d) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità.

3. La gestione finanziaria è svolta dall'Agenzia per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformemente alle disposizioni previste per gli enti locali.

Art.18 - *Pareggio di bilancio e contributi degli Enti*

1. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

2. Almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs n.267/2000, l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di Revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, fatta eccezione per le risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione stabilita dalla Legge.

3. Ferma restando la priorità di applicazione di cui al precedente comma 2, gli Enti aderenti all'Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. A tal fine, l'Agenzia è tenuta a comunicare il disavanzo di gestione a tutti gli Enti aderenti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

4. Con riferimento al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 7, comma 7 bis della l.r.4 aprile 2012, n.6 sono stabiliti i seguenti criteri:

a) le eventuali uscite non coperte dalle entrate sono a carico dell'ente aderente all'Agenzia che le ha generate in relazione ai servizi di propria competenza;

b) In caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all'Agenzia, l'Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l'ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l'eventuale quota di onere a carico del medesimo ente;

c) Nell'ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, l'Agenzia provvede a un idoneo

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

efficientamento dei costi o anche a un'adeguata riprogrammazione dei servizi. Se l'Agenzia non adotta la deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi, gli enti aderenti che non hanno votato a favore della suddetta deliberazione sono tenuti a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica:

I. a Regione Lombardia, in quanto soggetto che partecipa all'Agenzia per le finalità di cui al comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 e ss.mm.ii. e che finanzia i servizi anche con risorse autonome secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 e ss.mm.ii.;

II. ai comuni non capoluogo, in ragione della quota minima di partecipazione all'Agenzia.

Art.19 - *Patrimonio*

1. L'Agenzia può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti.

Art. 20 - *Servizio di Tesoreria*

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO IV

Partecipazione

Art. 21 - *Conferenza locale del trasporto pubblico locale*

1. L'Agenzia procede alla consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, con gli Enti

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

partecipanti all'Agenzia, in particolare sui temi riguardanti:

a) programmazione dei servizi;

b) contratti di servizio;

c) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;

d) aspetti tariffari;

e) dati di monitoraggio.

2. A tal fine l'Agenzia disciplina, con apposito regolamento, la costituzione e le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza locale del trasporto pubblico, cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, previa determinazione, ad opera del medesimo regolamento, dei requisiti minimi per l'individuazione dei rappresentanti dei viaggiatori.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 22 - *Pubblicità degli atti*

1. Tutti gli atti dell'Agenzia sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Agenzia fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

Art. 23 - *Nuove adesioni e rapporti con gli Enti*

1. In caso di successive adesioni da parte degli Enti locali ricadenti nel bacino di competenza dell'Agenzia, si applica la seguente disciplina:

a) l'Ente deve presentare apposita comunicazione di adesione al Consiglio di Amministrazione;

b) l'adesione è efficace a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione;

c) in caso di nuova adesione, le quote di partecipazione degli Enti aderenti

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dal comma 10.2 dell'art.7 della l.r. n.6/2012 e ss.mm.ii., attuato con D.G.R. XI/6187 del 28 marzo 2022.

2. L'Agenzia svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli Enti territorialmente interessati.

3. In caso di decisioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che rivestano uno specifico interesse per alcuni degli Enti aderenti, il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del soggetto interessato, provvede a consultare preventivamente il Sindaco o il Presidente di tali Enti.

Art. 24 - *Norma di rinvio*

1. Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano, per l'amministrazione e il funzionamento dell'Agenzia, le disposizioni in materia di Enti locali.

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7

Allegato "A" allo Statuto dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese

Le quote di partecipazione nell'Agenzia, avendo le Province e i Comuni capoluogo condiviso l'opportunità che la Regione Lombardia partecipi sin dalla fase di costituzione, sono rideterminate ai sensi della l.r. n.6/2012 e ss.mm.ii., come espresse nell' Allegato "A" alla D.G.R. XI/6187 del 28 marzo 2022:

Regione Lombardia	**10%**
Provincia di Como	**13,2416%**
Provincia di Lecco	**10,3572%**
Provincia di Varese	**16,4012%**
Comune di Como	**14,6603%**
Comune di Lecco	**11,1539%**
Comune di Varese	**14,1858%**
Almeno un Comune non capoluogo della Provincia di Como	**3,1923%**
Almeno un Comune non capoluogo della Provincia di Lecco	**1,7918%**
Almeno un Comune non capoluogo della Provincia di Varese	**5,0159%**

Sono parte integrante e sostanziale del presente Allegato, le delibere di nomina dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo da parte delle Assemblee dei Sindaci di ciascuna provincia costituente il bacino di mobilità dell'Agenzia.

AgenziaTPLCOLCVA Pr.0006567 del 19-12-2022 partenza Cat. 1 Cl. 7